

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 172)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 31 AGOSTO 1968

Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze
previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed
integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357

ONOREVOLI SENATORI. — Per la corresponsione del contributo ai Consorzi — articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, — è necessario per l'esercizio finanziario 1968, uno stanziamento di lire 600 milioni, occorrenti per la esecuzione delle opere di infrastruttura cui debbono provvedere i Consorzi stessi.

Al riguardo va considerato che il preesistente stanziamento di lire 1.100 milioni è stato già completamente assegnato, e che in detto anno finanziario dovranno essere terminate le prime opere in corso la cui spesa si aggira sui 1.700 milioni di lire.

Lo stanziamento di lire 700 milioni per ciascun anno del biennio 1969-70 è da considerarsi sufficiente per le opere preventivate, senza peraltro tenere conto delle nuove even-

tuali delimitazioni territoriali da destinare a nuove zone industriali, la cui possibilità è prevista dalla legge per il Vajont, alle quali delimitazioni questo Ministero dovrà provvedere in tempi successivi.

Per quanto riguarda la concessione di contributi in conto capitale — previsti dalla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 — a favore delle nuove imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi dei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e di Udine, è necessario, per il triennio 1968-70, uno stanziamento di lire 3.000 milioni.

Tale necessità è giustificata dal fatto che, secondo le possibilità di insediamenti nelle aree dei suddetti Consorzi — valutate sul-

la base delle domande già presentate, ed in parte accolte, e delle iniziative annunciate — è da prevedersi un investimento complessivo largamente superiore a quello che sarà consentito dalla disponibilità finanziaria dei previsti 3.000 milioni tenendo presente che il contributo a carico dello Stato può mediamente calcolarsi sulla base del 17-18 per cento dell'investimento stesso.

Le stesse considerazioni valgono per l'aumento del limite di spesa, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, di complessive lire 715 milioni, con le modalità nell'articolo stesso indicate, dello stanziamento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

L'investimento previsto, detratto l'importo che viene corrisposto come contributo in conto capitale, è assistito da finanziamento agevolato al tasso del 3 per cento. Tenuto conto che il contributo in conto interessi è ragguagliato alla differenza tra il tasso che viene riconosciuto a favore degli istituti bancari e quello suddetto, e cioè pari al 5,50 per cento, e tenuto conto degli stanziamenti già esistenti (lire 185 milioni) si rende necessario l'adeguamento degli stanziamenti per ulteriori 715 milioni con le modalità indicate nel citato articolo 3.

Per quanto riguarda, infine, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, di cui al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, occorrenti per l'erogazione dei contributi in conto capitale alle imprese direttamente danneggiate dalla catastrofe del Vajont, lo stesso è necessario in considerazione del fatto che dette imprese ricostruiscono ed ampliano impianti per un investimento totale di lire 36 miliardi circa, il cui relativo contributo si aggira sui 12 miliardi circa.

Per quanto sopra l'attuale stanziamento di lire 8.000 milioni in massima parte utilizzato, non è sufficiente alla copertura del fabbisogno come sopra indicato.

In conseguenza del predetto investimento sono previsti finanziamenti per un importo di lire 24 miliardi circa il cui contributo in conto interessi, a carico dello Stato, ammonta a un importo annuo di lire 900 milioni.

Considerata la disponibilità attuale di lire 783 milioni annui, per quindici anni, periodo di ammortamento dei finanziamenti di cui trattasi, è necessario l'indicato stanziamento di cui all'articolo 2 di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.

Si fa presente che il tasso a carico dello Stato è pari al 5,50 per cento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corrispondenza dei contributi ai Consorzi di cui all'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, è aumentato di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione di contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1.000 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge

4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

anno 1967	lire 200 milioni
» 1968	» 300 »
» 1969	» 215 »

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:

anno 1967	lire 200 milioni
» 1968	» 500 »
» 1969	» 715 »
dal 1970 al 1981	» 715 »
anno 1982	» 515 »
» 1983	» 215 »

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 6.417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 4.200 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 2.217 milioni con la riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.